



Avv.to UGO BOIRIVANT
Scali Manzoni, 19 - 57123 LIVORNO
Tel. 0586 885260 - Fax 0586 880432
C.F. BRV GUO 55P08 E506F
P. IVA 00686840497
ugoboirivant@pec.ordineavvocatilivorno.it

TRIBUNALE DI LIVORNO

Ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 Art. 6.1 primo comma

Giannoni Paolo, (in seguito anche denominato *debitore*) nato a Portoferraio (LI) il 28-02-68 e ed ivi residente in Via B. Croce (c.f. GNNPLA68B28G912O) elettivamente domiciliato in Livorno Scali Manzoni n.19 presso l'Avv. Ugo Boirivant PEC: ugoboirivant@pec.ordineavvocatilivorno.it dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura speciale redatta in calce al presente atto espone quanto segue.

Egli ai fini dell'ammissibilità del presente ricorso può essere sicuramente definito "consumatore" ai sensi dell'art. 12 comma 1 L. 3/2012, ovvero persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività di natura professionale o imprenditoriale.

in data 09.01.2019 il ricorrente ha presentato all'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (d'ora innanzi chiamato OCC) sede operativa di Livorno, Piazza del Municipio n. 48 una richiesta per la nomina di un Gestore della Crisi ai sensi degli artt. 2 lettera f) e 10 comma 2) del DM n. 202/2014 ai fini dell'accesso alla procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi ai sensi della Legge 3/2012.

assolutamente eccezionali, anche a fronte del legittimo affidamento che il debitore ha avuto a seguito della sentenza di primo grado che lo aveva visto vittorioso, e del fatto che, come è stato rappresentato, la soccombenza si è verificata per responsabilità altrui visto che la sentenza della Corte di Appello ha definito negativamente il contenzioso per ragioni di mero rito..

Tutto ciò premesso, Giannoni Paolo, come rappresentato e difeso

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Livorno, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli art. 7,8 e 9 L n.3/2012 Voglia, con decreto ex art. 10.1 Legge n. 3/2012 fissare udienza entro il termine di giorni sessanta, disponendo la comunicazione del ricorso, dell'allegata proposta e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità a cura dell'Organismo di composizione della crisi, del decreto e l'ordine , a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto ai sensi dell'art. 10.2 L n. 3/2012.

A procedura definita Voglia infine l'ill.mo Tribunale di Livorno omologare il piano del consumatore come rappresentato in narrativa, con ogni conseguenza di ragione e di legge.

Sottoscrive il presente ricorso anche Giannoni Armindo
assuntore dell'obbligazione di pagamento della somma di euro
30.079,85


Si allega:

- 1.Proposta di accordo con nr. 18 documenti allegati.
- 2.Sentenza Tribunale di Livorno Sez. distaccata di Portoferraio n. 3/2015.
- 3.Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2809/2018.
- 4.Verbale negativo relativo alla procedura di mediazione del 15.12.2011.
- 5.Memoria del Sig. Giannoni Paolo.

Livorno 21.05.2019


Con osservanza

Avv. Ugo Boirivant



Per conferma della garanzia

Giannoni Armindo



N. 12/2019 R.G. CP - sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Procedura di Sovraindebitamento n. 12 / 2019 **GIANNONI PAOLO** –

O.C.C. Rag. Stefano Giovacchini

Il Giudice dott. Massimo Orlando,

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **11/9/2019 ore 11**, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

a) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nelle news e nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Livorno, 11 giugno 2019

IL GIUDICE
dott. Massimo Orlando

